



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 259

del 07/04/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. PierFranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dott.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'istituto di specializzazione "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" con sede a Mestre (VE), per lo svolgimento di tirocini formativi a favore degli allievi del relativo corso di specializzazione in psicoterapia.

Note trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'istituto di specializzazione "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" con sede a Mestre (VE), per lo svolgimento di tirocini formativi a favore degli allievi del relativo corso di specializzazione in psicoterapia.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ l'istituto di specializzazione denominato "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" con sede, oltre che a Milano ed al Bolzano, anche a Venezia Mestre, è stato riconosciuto ed autorizzato all'istituzione ed attivazione di corsi quadriennali di specializzazione in psicoterapia con il decreto del Direttore Generale dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ministero del 26 luglio 2004 (G.U. n° 181 serie generale del 04-08-2004);
- ✓ la scuola di specializzazione in psicoterapia in parola, con la nota registrata al protocollo generale n. 2965 del 15 febbraio 2021, ha richiesto la disponibilità di questo Istituto alla stipulazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi a favore dei propri allievi, al fine di garantire la possibilità di integrare la preparazione teorica del-

la specializzazione in psicoterapia con un'esperienza formativa di carattere pratico da realizzare a norma dell'articolo 8 comma 4 lett. b) del D.M. 509/98 , tra gli altri enti, anche in una struttura pubblica nella quale sia espletata l'attività psicoterapeutica e nella quale vi sia la presenza di professionalità nel medesimo settore, oltre che al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dalla scuola stessa;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione quadro per tirocini formativi con l'istituto di specializzazione "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" nella sede di Venezia Mestre, innanzitutto perché questa è una scuola di specializzazione in psicoterapia nota ed accreditata ed anche in virtù dell'interesse che questo Istituto manifesta dalla sua fondazione ad essere parte attiva del circuito della formazione nei vari ambiti d'azione e, specificamente, tra gli altri in quello della psicologia nel settore oncologico avendo previsto nel proprio Atto Aziendale un'apposita articolazione funzionale denominata U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera ;

VISTO che:

- ✓ l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- ✓ l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come "misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo, non costituendo in alcun modo rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e a sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e l'affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto";
- ✓ l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, la quale deve disciplinare gli aspetti essenziali del rapporto tra ente promotore ed ente ospitante demandando a ciascun progetto formativo individuale la definizione degli specifici dettagli relativi al singolo tirocinio formativo;
- ✓ ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il

Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- ✓ la Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto ritiene che ai fini di un'adeguata preparazione degli specializzandi nella branca della Psicoterapia sia necessario che essi svolgano il tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore a 300 e che durante questo periodo siano seguiti da tutor che abbiano la qualifica di psicoterapeuti;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture, compatibilmente con le proprie capacità ricettive, un numero massimo di 4 tirocinanti per le 4 annualità del corso di specializzazione che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

PRESO ATTO che:

- ✓ il testo della convenzione all'articolo 5 dispone che gli allievi della scuola di specializzazione "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa e viene altresì previsto che l'invio dei relativi estremi da parte dell'Ente Promotore all'Ente Ospitante sia propedeutico all'inizio del tirocinio oltre che condizione di risoluzione della convenzione stessa;

TENUTO CONTO che:

- ✓ la convenzione che si propone di adottare per il tirocinio ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le parti, viene per altro espressamente prevista la possibilità di recesso con obbligo di preavviso all'altra parte contraente di almeno 3 mesi dalla data di scadenza;
- ✓ il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell'attività formativa che gli allievi dell'istituto di specializzazione in parola andranno a svolgere presso le varie strutture dell'Istituto Oncologico Veneto, tra i quali gli obblighi di formazione ed informazione in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 gravanti sull'Ente Promotore e quelli gravanti sull'Ente Ospitante, demandando al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario oltre che del Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie

strutture un numero massimo di 4 specializzandi all'anno per le 4 annualità del corso di specializzazione per attività di tirocinio, formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione oltre che con le Università anche con gli Istituti di specializzazione in psicoterapia private riconosciute dal MIURS secondo le procedure previste dall'articolo 3 del DPR n. 162/1982;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante e Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno vincola lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli specializzandi. Il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.;

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione concordata con la scuola di specializzazione in Psicoterapia denominata “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca” con sede a Venezia Mestre per l'attività di tirocinio dei propri allievi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26/02/2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con la scuola di specializzazione “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca” con sede a Venezia Mestre per l'attività di tirocinio degli allievi del relativo

corso di specializzazione con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- ✓ gli specializzandi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia organizzato dalla scuola di specializzazione “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca” sono beneficiari di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, che contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all’Istituto stesso a carico dell’ente promotore, viene altresì disposto che l’invio delle relative polizze assicurative all’Ente ospitante sia propedeutico all’inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione;
- ✓ la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 4 anni ed è valida per i tirocini degli allievi della scuola di specializzazione “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca” a cui è concesso di attivare il tirocinio formativo in un numero massimo di 4 allievi per ciascuna delle quattro annualità del corso di specializzazione, il monte ore per ciascun anno non è inferiore a 300;
- ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, il Servizio Protezione e Prevenzione e la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, di seguito denominata "Scuola", con sede in Milano, Foro Bonaparte, 57 CF/P.IVA 12671470156, nella persona del suo Legale Rappresentante, dott. Giovanni Maria Ruggiero, nato a Nocera Inferiore (SA) il 30 maggio 1967, C.F. RGG GNN 67E30F9012F, di seguito indicato anche come "Soggetto Promotore";

E

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., ente di diritto pubblico, con sede a Padova (PD) 35134 via Gattamelata n°64 nella persona del suo legale rappresentante Dott Giorgio Roberti nato ad Oderzo (TV) il 1/9/1956, di seguito denominato "Soggetto Ospitante"

(di seguito congiuntamente anche indicate come "le Parti")

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. All'interno dell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 4 per anno, per un numero di

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

ore non inferiore a 300 per ciascuna annualità nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e chirurgia e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Ente Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla privacy;
5. osservare le norme contenute nel Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito istituzionale al seguente link <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/03/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEFINITIVO-2014.pdf>.

ART. 5

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

l'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

In ottemperanza del D. Lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l'Ente Ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale. Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- l'Ente Promotore è garante della "formazione generale" e della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Accordo CSR n. 86 del 25/05/2017, attraverso l'erogazione ai tirocinanti specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale e di 4 (quattro) ore di formazione specifica, con consegna all'Ente Ospitante di copia dell'attestazione finale. In caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, i tirocinanti-specializzandi sono tenuti a frequentare le iniziative formative organizzate dall'Ente Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Ente Promotore;
- laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui i tirocinanti-specializzandi saranno esposti, l'Ente Ospitante si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall'Ente Promotore;
- sull'Ente Ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; d) l'Ente Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio che possa occorrere al tirocinante.

ART. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Ente Ospitante e l'Ente Promotore. Le parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali. Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti-specializzandi quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. I designati dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale. Le Parti concordano nel ritenere che il personale del soggetto promotore tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture e con strumenti dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, Titolare del trattamento, che provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale

trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore. Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa tramite consegna a mano mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa.

ART. 8

La Convenzione avrà validità di 4 anni ?, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente, quello di Padova.

ART. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Rappresentante Legale
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca
Dott. Giovanni Maria Ruggiero

Il Direttore Generale
Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S.
Dott.ssa Patrizia Benini

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 5 in materia di copertura assicurativa, art. 8 in materia di durata e recesso e l'art. 9 in materia di foro competente.

Rappresentante Legale
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca
Dott. Giovanni Maria Ruggiero

Il Direttore Generale
Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S.
Dott.ssa Patrizia Benini